



CITTA' DI BASSANO DEL GRAPPA
Medaglia d'Oro al Valor Militare

REGOLAMENTO COMUNALE DEI QUARTIERI

| | |
|--|-----------|
| Titolo I – Disposizioni Generali | 3 |
| Articolo 1 – Il Quartiere | 3 |
| Articolo 2 – Delimitazione dei Quartieri | 3 |
| Articolo 3 – Statuto dei Quartieri | 3 |
| Titolo II - Organizzazione dei Quartieri | 3 |
| Capo I - Organi dei Quartieri..... | 3 |
| Articolo 4 – Organi dei Quartieri..... | 3 |
| Capo II – Assemblea di Quartiere | 4 |
| Articolo 5 – Assemblea di Quartiere | 4 |
| Capo III – Il Consiglio di Quartiere..... | 4 |
| Articolo 6 – Numero dei componenti del Consiglio di Quartiere | 4 |
| Articolo 7 – Elezioni dei Consigli di Quartiere | 5 |
| Articolo 8 – Prima convocazione del Consiglio di Quartiere..... | 6 |
| Articolo 9 – Durata in carica | 7 |
| Articolo 10 – Surroga dei consiglieri di quartiere | 7 |
| Articolo 11 – Funzioni, disposizioni generali..... | 7 |
| Articolo 12 – Funzione consultiva..... | 7 |
| Articolo 13 – Modalità per esercitare la funzione consultiva..... | 8 |
| Articolo 14 – Poteri di iniziativa | 8 |
| Articolo 15 – Riscontro alle comunicazioni dei Consigli di Quartiere | 8 |
| Articolo 16 - Potere di gestione dei servizi ed attività delegate | 9 |
| Articolo 16 bis – Verbalizzazione della seduta | 9 |
| Capo IV – Il Presidente del Consiglio di Quartiere..... | 9 |
| Articolo 17 – Il Presidente del Consiglio | 9 |
| Articolo 18 – Funzioni del Presidente del Consiglio..... | 10 |
| Capo V – Rapporti con l’Amministrazione Comunale..... | 10 |
| Articolo 19 – Conferenza dei Presidenti e rapporti con l’Amministrazione Comunale..... | 10 |
| Articolo 20 – Gestione dei fondi economici..... | 11 |
| Titolo III – Disposizioni transitorie e finali | 11 |
| Articolo 21 – Scioglimento dei Consigli di Quartiere | 11 |
| Articolo 22 – Rinvio | 12 |
| Articolo 23 – Entrata in vigore ed attuazione | 12 |

Titolo I – Disposizioni Generali

Articolo 1 – Il Quartiere

1. Il Comune favorisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini, come individuati nel successivo articolo 7, all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità.
2. Lo Statuto Comunale riconosce i Quartieri quali organismi di partecipazione della comunità locale alla vita amministrativa; essi sono organismi, di natura associativa, a base volontaristica, rappresentativi degli interessi delle singole comunità e non hanno scopo di lucro.
3. L'Amministrazione Comunale, nei limiti delle proprie risorse, mette a disposizione dei Quartieri idonei spazi attrezzati per lo svolgimento della relativa attività.

Articolo 2 – Delimitazione dei Quartieri

1. Il territorio comunale è suddiviso in 22 quartieri, la cui delimitazione e denominazione è individuata nella planimetria agli atti, che forma parte integrante del presente regolamento.
2. Il numero, la delimitazione e la denominazione dei quartieri sono modificati, su istanza motivata, dal Consiglio Comunale sentiti i Quartieri interessati.

Articolo 3 – Statuto dei Quartieri

1. Ogni Quartiere dovrà dotarsi di un proprio statuto che disciplini - nel rispetto delle leggi, dello statuto comunale e del presente regolamento sui quartieri e di ogni altra fonte normativa sovraordinata – le proprie funzioni e la propria organizzazione.
2. Copia dello Statuto verrà inviata all'Amministrazione Comunale; analoga comunicazione dovrà essere data in caso di modifica.
3. Nell'eventualità in cui l'Amministrazione riscontri delle violazioni degli statuti dei Quartieri alle norme di rango superiore richiamate nel comma 1, la stessa indicherà ai Quartieri le modifiche ritenute necessarie per ricondurre il testo statutario a legittimità.

Titolo II - Organizzazione dei Quartieri

Capo I - Organi dei Quartieri

Articolo 4 – Organi dei Quartieri

1. Sono organi dei Quartieri:

- a) l'Assemblea di Quartiere;
- b) il Consiglio di Quartiere;
- c) il Presidente del Consiglio di Quartiere.

2. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, la costituzione e il funzionamento degli organi sono rimessi allo Statuto dei Quartieri.

Capo II – Assemblea di Quartiere

Articolo 5 – Assemblea di Quartiere

1. L'Assemblea ha lo scopo di informare i cittadini sull'attività degli altri organi di Quartiere, di promuovere il dibattito su tali attività, sugli indirizzi e sulle scelte amministrative a livello di quartiere e comunali, nonché sull'andamento dei servizi comunali e su quanto altro interessa il Consiglio di Quartiere.

2. L'Assemblea di Quartiere è aperta a tutti coloro che vogliono parteciparvi, siano o meno residenti nel Quartiere. Il diritto di voto e di parola spetta esclusivamente ai residenti; il presidente dell'Assemblea può comunque autorizzare l'intervento alla discussione anche ai non residenti.

3. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno; la convocazione è comunicata al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali, che potranno parteciparvi senza diritto di voto in tale veste, e sarà resa pubblica mediante affissione nelle apposite bacheche ed in ogni altra forma ritenuta opportuna.

4. La non convocazione dell'assemblea nei tempi di cui al comma 3° costituisce grave inosservanza delle disposizioni contenute nel testo regolamentare ai sensi del successivo articolo 21.

Capo III – Il Consiglio di Quartiere

Articolo 6 – Numero dei componenti del Consiglio di Quartiere

1. Il numero dei componenti del Consiglio di Quartiere, definito in ciascun statuto, non può essere inferiore a cinque compreso il Presidente.

2. I Quartieri, potranno nell'ambito della loro autonomia statutaria, indicare un numero massimo dispari maggiore di quello indicato nel comma precedente. Qualora non sia raggiunto il numero di

consiglieri previsto nel relativo statuto di quartiere, resta valido il numero di consiglieri previsto nel comma 1°.

3. I componenti del consiglio di Quartiere esercitano il loro mandato gratuitamente.

4. Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum minimo previsto all'articolo 7 comma 7 per le elezioni del Consiglio di Quartiere dovranno tenersi nuove elezioni nel termine di tre mesi. Nell'eventualità in cui anche nelle nuove elezioni non si raggiunga il quorum minimo sempre dell'8%, il Consiglio di Quartiere non verrà costituito, restando salva la facoltà per l'Amministrazione Comunale di affidare la gestione di beni e strutture comunali esistenti all'interno del Quartiere a singoli soggetti.

Articolo 7 – Elezioni dei Consigli di Quartiere

1. L'organizzazione delle elezioni indette dal Sindaco spettano al Consiglio di Quartiere uscente.

2. Le elezioni dovranno essere informate a principi di trasparenza e democraticità al fine di assicurare l'effettiva rappresentatività degli organi elettivi.

3. Sono elettori/elettrici del Consiglio di Quartiere ed eleggibili allo stesso le persone fisiche residenti nel territorio di cui alla delimitazione effettuata ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età il giorno delle elezioni. La carica di Presidente e di Tesoriere, quest'ultima ove prevista, può essere attribuita solo a soggetti maggiorenni.

Si raccomanda, altresì, per quanto possibile in ordine all'elettorato passivo un'adeguata incentivazione della componente dei giovani e l'applicazione delle pari opportunità.

La carica di componente di Consiglio di Quartiere è incompatibile con quella di Consigliere Comunale, di Assessore e di Sindaco.

4. Il rinnovo dei Consigli di Quartiere deve avvenire di norma contestualmente per tutti i Quartieri nella data stabilita dal Sindaco.

5. Il Consiglio di Quartiere uscente dovrà comunicare all'Ufficio Elettorale del Comune, almeno trenta giorni prima della data delle elezioni, l'indicazione del luogo e degli orari in cui gli elettori, senza alcuna altra formalità se non la fotocopia della propria carta di identità o altro documento di identificazione in corso di validità, potranno depositare la propria candidatura. Nello stesso termine i Consigli di Quartiere uscenti dovranno comunicare l'indicazione del luogo e degli orari di

votazione. L'Amministrazione Comunale provvederà a dare adeguata pubblicità tramite gli strumenti di comunicazione più opportuni (sito internet, comunicato stampa, ecc.) nei Quartieri delle modalità di svolgimento delle elezioni (orari e date, ubicazione dei seggi, requisiti soggettivi per l'elettorato attivo e passivo e quanto altro ritenuto opportuno e/o necessario). L'Amministrazione invita i Consigli di Quartiere a dare opportuna informazione in ordine alle iniziative-attività più rilevanti che interessano il quartiere medesimo.

6. Nei seggi elettorali dovrà essere data adeguata pubblicità ai nomi dei candidati.

7. Le elezioni sono valide quando alle stesse abbia partecipato almeno l'8% degli aventi diritto. Non concorrono a costituire il quorum gli elettori non maggiorenni. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum minimo trova applicazione la disciplina di cui al precedente art.6 comma 4.

8. I seggi elettorali dovranno essere formati e presieduti da elettori, anche non residenti nel quartiere, comunque non candidati.

9. Il Sindaco, tramite il Dirigente dell'Ufficio Elettorale o altro funzionario delegato, controllerà il rispetto del principio democratico e di trasparenza, anche eventualmente disponendo la presenza di un incaricato nei seggi elettorali.

10. Il Presidente del seggio elettorale dovrà dare immediata comunicazione al Sindaco dei risultati delle elezioni.

11. Il Sindaco, nell'ambito delle voci di bilancio relative ai quartieri, potrà decidere i contributi per le spese elettorali.

12. Per quanto concerne l'incompatibilità e l'ineleggibilità alla carica di componente del Consiglio di Quartiere si fa riferimento al Testo Unico degli Enti Locali – Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come successivamente modificato ed integrato.

Articolo 8 – Prima convocazione del Consiglio di Quartiere

1. La prima seduta del Consiglio di Quartiere deve essere convocata dal Sindaco o da un suo delegato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del risultato delle elezioni e deve tenersi entro il termine di venti giorni dalla convocazione.

2. Il Consiglio di Quartiere provvede, nella prima seduta, e comunque prima di ogni altro adempimento, alle operazioni di convalida degli eletti e alle eventuali surroghe.

Articolo 9 – Durata in carica

1. Il Consiglio di Quartiere dura in carica per un periodo di tre anni. Le elezioni del Consiglio di Quartiere non possono avvenire nello stesso semestre solare delle elezioni amministrative comunali.
2. Il Consiglio di Quartiere può essere sciolto solo nei casi previsti al successivo art. 21.

Articolo 10 – Surroga dei consiglieri di quartiere

1. I Consiglieri di quartiere per qualsiasi motivo (decadenza, dimissioni, morte, ecc.) cessati dalla carica devono essere surrogati nella prima seduta successiva alla cessazione della carica con precedenza rispetto a qualsiasi altro argomento all'ordine del giorno.
2. La surroga avviene a favore del primo candidato non eletto; in caso di parità di voti subentra il più anziano di età.
3. Quando a causa degli eventi sopra indicati venga meno la metà o più dei componenti, il Consiglio dovrà essere rinnovato con nuove elezioni, da tenersi entro tre mesi.

Articolo 11 – Funzioni, disposizioni generali

1. Il Consiglio di Quartiere è organo che rappresenta le esigenze della popolazione del quartiere; promuove, uniformandosi al principio di sussidiarietà, la più ampia partecipazione democratica dei cittadini alla vita politica - amministrativa del Comune, ed esercita funzioni e compiti specificamente attribuiti e delegati alla sua competenza. Ha il compito di stimolare la conoscenza, il dibattito, la collaborazione dei cittadini su tutti i problemi della vita sociale ed amministrativa della città, di interpretare la voce e le esigenze della popolazione del quartiere, di favorire la più efficace rispondenza della pubblica amministrazione ai problemi generali e particolari del quartiere.
2. La partecipazione del Consiglio di Quartiere alle scelte amministrative del Comune avviene:
 - mediante l'esercizio della funzione consultiva;
 - mediante l'esercizio dei poteri di iniziativa.

Articolo 12 – Funzione consultiva

1. L'Amministrazione Comunale può chiedere al Consiglio di Quartiere di esprimere il proprio parere non vincolante su qualunque argomento di interesse pubblico con particolare e specifico riferimento a:
 - bilanci preventivi e consuntivi annuali e bilanci previsionali pluriennali;

- piano di assetto del territorio e relative varianti generali (P.A.T., P.I., P.U.A.);
- piani di viabilità e piani generali di interesse generale del Comune;
- piani di viabilità e piani generali inerenti il Quartiere;
- istituzione, sospensione e/o soppressione di servizi nei Quartieri;

Rimane ferma la facoltà del Consiglio di Quartiere di esprimere il proprio parere anche indipendentemente da una specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale.

2. Al fine di rendere effettiva la funzione consultiva, i presidenti dei Consigli di Quartiere possono, inoltre, essere invitati, con specifica comunicazione, alle riunioni delle Commissioni Consiglieri, quando vi siano all'ordine del giorno argomenti di interesse pubblico.

Articolo 13 – Modalità per esercitare la funzione consultiva

1. Il parere richiesto al Consiglio di Quartiere deve essere comunicato dallo stesso, unitamente al verbale del medesimo Consiglio e/o dell'Assemblea di Quartiere che ha trattato l'argomento, per iscritto all'Amministrazione entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta della medesima Amministrazione è pervenuta al Presidente del Consiglio di Quartiere. Nei casi urgenti l'Amministrazione Comunale, con relazione motivata, può fissare un termine più breve, ma non inferiore a quindici giorni.

2. Con la richiesta di parere l'Amministrazione indicherà le modalità secondo le quali gli atti relativi potranno essere consultati con facoltà per i richiedenti, compatibilmente con le esigenze degli uffici, di estrarne copia, senza onere a loro carico.

Articolo 14 – Poteri di iniziativa

1. I Consigli di Quartiere hanno facoltà di presentare istanze e proposte su questioni di interesse della comunità che rappresentano, secondo le modalità previste dal Regolamento degli Istituti di Partecipazione.

2. Le istanze o le proposte devono essere sottoscritte e firmate dal Presidente e dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Quartiere.

Articolo 15 – Riscontro alle comunicazioni dei Consigli di Quartiere

1. Le proposte dei Consigli di Quartiere debbono essere esaminate e riscontrate secondo le modalità previste dal Regolamento degli Istituti di Partecipazione.

Articolo 16 - Potere di gestione dei servizi ed attività delegate

1. Il Consiglio di Quartiere può, inoltre, proporsi quale destinatario della gestione di servizi ed attività di quartiere, tra le quali a titolo esemplificativo la gestione di spazi pubblici. Alla proposta relativa dovrà essere allegata una relazione indicante le modalità di svolgimento del servizio e/o delle attività, il referente o i referenti ed i costi presunti.

2. L'affidamento, da formalizzare tramite apposita convenzione, dei servizi e delle attività delegate potrà includere, nei limiti consentiti dalla normativa, l'esecuzione di opere loro inerenti o strumentali. La convenzione dovrà indicare l'oggetto, il termine di durata, le eventuali forme di consultazione, i reciproci rapporti economici.

Articolo 16 bis – Verbalizzazione della seduta

1. Di ogni seduta il Presidente è tenuto a redigere un verbale nel quale vengono riportati: giorno, ora e luogo della seduta, ordine del giorno, i nominativi dei Consiglieri presenti ed assenti, gli argomenti trattati, il numero dei voti resi su ogni proposta, i nominativi degli astenuti e dei contrari, nonché il resoconto sintetico della seduta.

2. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario e sono approvati di regola nella seduta successiva.

3. I verbali approvati sono depositati presso la segreteria del quartiere a disposizione dei Consiglieri.

Capo IV – Il Presidente del Consiglio di Quartiere

Articolo 17 – Il Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio di Quartiere viene eletto dal Consiglio di Quartiere tra i propri componenti, a scheda segreta, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Se dopo due votazioni nessuno ottiene la maggioranza assoluta si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. Viene eletto Presidente colui che ottiene il maggior numero di voti.

3. Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Articolo 18 – Funzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio di Quartiere esercita le seguenti funzioni:

- rappresenta il Quartiere;
- convoca, anche su istanza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, il Consiglio di Quartiere e presiede le relative sedute;
- convoca, anche su istanza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, l'Assemblea di Quartiere e presiede le relative sedute;
- riferisce al Sindaco e/o all'Assessore/ Consigliere Comunale delegato sui problemi del Quartiere;
- si coordina con il Sindaco e/o con l'Assessore / Consigliere Comunale delegato in merito alle politiche di decentramento;
- invia ogni anno al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dettagliata relazione, comprensiva della rendicontazione, sull'attività di Quartiere.

Capo V – Rapporti con l'Amministrazione Comunale

Articolo 19 – Conferenza dei Presidenti e rapporti con l'Amministrazione Comunale

1. La Conferenza dei Presidenti è composta da tutti i Presidenti dei Consigli di Quartiere. Il Sindaco è il referente dei Quartieri delegando all'occorrenza un Assessore o un Consigliere Comunale.

2. La Conferenza dei Presidenti dei Quartieri è convocata almeno due volte all'anno dal Sindaco o dall'Assessore e/o Consigliere Comunale delegato allo scopo di esaminare preliminarmente le materie di interesse generale sulle quali i Consigli di Quartiere possono essere chiamati a pronunciarsi, con particolare riferimento alla predisposizione ed ai contenuti dei bilanci di previsione, nonché allo scopo di assicurare lo scambio di informazioni su esperienze ed iniziative intraprese dai diversi Consigli. L'Amministrazione si impegna ad attivare forme adeguate di reciproca informazione con i Quartieri.

3 Il Sindaco o suo delegato convoca la seduta di insediamento della Conferenza nella quale viene concordata la rotazione per lo svolgimento delle funzioni di presidente.

4. La Conferenza può:

- redigere documenti comuni da trasmettere al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale;

- richiedere incontri al Sindaco, alla Giunta e ai singoli Assessori su temi e problemi di interesse comune;

5. Copia dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale deve essere inviata al Presidente del Consiglio di Quartiere che la esporrà tempestivamente nelle apposite bacheche.

Articolo 20 – Gestione dei fondi economici

1. Al fine di consentire il corretto funzionamento dei Consigli di Quartiere e l'eventuale gestione dei servizi delegati vengono individuati due appositi capitoli di bilancio: "Spese per funzionamento dei Consigli di Quartiere" e "Spese per la gestione dei servizi delegati".

2. Il Sindaco individua, altresì, un dirigente o funzionario responsabile della gestione dei fondi di cui al precedente comma, che si renderà referente delle inerenti problematiche tecnico amministrative.

3. La ripartizione dei fondi riguardanti il funzionamento dei Consigli avverrà, di regola, con riferimento al numero dei residenti nei singoli Quartieri.

4. La ripartizione dei fondi per la gestione dei servizi delegati sarà, di regola, commisurata e proporzionata al numero delle proposte ed ai ricavi/costi presunti dei servizi, di cui all'articolo 16, avendo cura in ogni caso che non si vengano a determinare disparità di trattamento tra i Consigli di Quartiere. Accolta la richiesta, i fondi saranno devoluti nella misura del 50% a preventivo, il rimanente sarà assegnato a consuntivo, previa presentazione della nota spese.

5. Dei fondi assegnati dovrà essere resa da parte dei singoli Consigli di Quartiere, entro il mese di gennaio dell'anno successivo all'esercizio in cui gli stessi sono stati erogati, idonea rendicontazione. La mancata presentazione delle rendicontazione, di cui sopra, determinerà la sospensione dell'erogazione dei fondi.

Titolo III – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 21 – Scioglimento dei Consigli di Quartiere

1. Lo scioglimento dei Consigli di Quartiere da parte dell'Amministrazione Comunale previa apposita verifica, è previsto, oltre a quanto stabilito nel successivo articolo 23, nei seguenti casi:

- per impossibilità di funzionamento del medesimo protrattasi per oltre sei mesi, attestata da richiesta motivata e firmata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Quartiere;

- per inosservanza grave del Consiglio di Quartiere delle disposizioni contenute nel presente testo regolamentare.

2 . Nell'eventualità di scioglimento si dovrà procedere nel termine di sei mesi all'elezione di un nuovo Consiglio di Quartiere.

Articolo 22 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, allo statuto comunale ed al regolamento comunale sugli istituti di partecipazione.

Articolo 23 – Entrata in vigore ed attuazione

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 81 – 4° comma dello statuto comunale, entrerà in vigore dopo una duplice pubblicazione di quindici giorni.

2. I Quartieri adegueranno i propri statuti alle disposizioni del presente regolamento entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore dello stesso. Il mancato adeguamento determinerà lo scioglimento del Consiglio di Quartiere.

3. I Consigli di Quartiere e il Presidente già eletti all'entrata in vigore del presente regolamento rimangono in carica fino alla naturale scadenza del loro mandato.